



Città di Novi Ligure
Provincia di Alessandria

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale
N. 50 del 24/11/2025

OGGETTO: MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E ALLA CARTOGRAFIA DEL P.R.G. COMUNALE AI SENSI DELL' ART.17 C.12 LETT. H) N.2) DELLA L.R. 56/77 S.M.I.

L'anno 2025 addì 24 del mese di Novembre alle ore 21.07, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Alla trattazione dell'oggetto risultano presenti:

Nominativo	Carica	Pres.	Nominativo	Carica	Pres.
MULIERE Rocchino	Sindaco	SI	MANTERO Teresa	Presidente del Consiglio	SI
PATELLI Luca	Consigliere	SI	CAMPANILE Salvatore	Consigliere	SI
GUGLIERMERO Patrizia	Consigliere	SI	PORTA Maria Rosa	Consigliere	SI
GOBBATO Marco	Consigliere	SI	BERTOLI Marco	Consigliere	SI
LOLAICO Alfredo	Consigliere	SI	POLETTO Oscar	Consigliere	SI
BOSIO Enrica	Consigliere	SI	PEROCCHIO Giacomo	Consigliere	SI
MASCIA DANIELE	Consigliere	SI	DOLCINO Giuseppe	Consigliere	SI
CATTANEO Enrica	Consigliere	SI	COSCIA Paolo	Consigliere	SI
REALE Alessandro	Vice Presidente del Consiglio	NO			

Totale presenti 16 Totale assenti 1

Assiste il Segretario Generale Dott. CABELLA Pier Giorgio.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza MANTERO Teresa e sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Ufficio proponente: Ufficio Segreteria Amministrativa Urbanistica
Proposta di deliberazione N: 88

Sono presenti il Vice Sindaco Tedeschi e gli Assessori Carraturo, Casanova, Hasbane e Moro.

L'Assessore Casanova illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Intervengono i Consiglieri Gugliermero, Bertoli, Mascia, Perocchio, Campanile, Porta, Coscia ed il Sindaco.

Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. comunale e più precisamente:

- art. 31 rubricato “*Destinazioni d’uso specifiche ammesse nel territorio extraurbano.*”, che include, tra gli altri, al comma 1 f) gli “*impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e s.m.i. solo ed esclusivamente nelle aree indicate nella cartografia di PRG con apposita sigla*”;
- art.34 rubricato “*Parametri urbanistici e loro applicazione*”, che prevede, tra gli altri al punto 11 interventi relativi a “*IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI*”;
- art.39 rubricato “*Aree di ambito fluviale*” che, alla sezione “A”, prevede, tra l’altro, che in tale area sia ammessa l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) solo ed esclusivamente nelle aree indicate nella cartografia di PRG con apposita sigla;

DATO ATTO che i sopracitati articoli:

- sono stati aggiornati, con il procedimento di cui al comma 15bis dell’art. 17 bis LR 56/77 e Circolare del Presidente della giunta Regionale 8/11/2016, n. 4/AMB, in sede di rilascio di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003;
- sono stati poi recepiti con la Variante Parziale al P.R.G. approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 19/02/2024;

VISTO l’art 20 comma 1bis del D Lgs. 199/2021 s.m.i. (introdotto dall’art 5 comma 1 del D.L. 15/05/2024, n. 63, convertito in L. 12/07/2024, n. 101), che dispone tra l’altro che: “*L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1), e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del presente decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.*

VISTO altresì il D.Lgs. 25.11.2024 n. 190 (relativo alla disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili), in attuazione dell'art. 16 *septies* della Direttiva europea del Parlamento europeo e del Consiglio 11.12.2018 n. 2018/2001/UE e s.m.i., che all'art. 3 comma 1 considera la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili attività di interesse pubblico prevalente, in quanto volte al perseguimento di un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto dell'Unione Europea”;

VISTO il comma 8 dello stesso art. 20 D Lgs 199/2021, che dispone che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 dello stesso articolo, tra gli altri:

“c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.”

VISTA la sentenza T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, del 31/01/2025, n. 351 che al riguardo della disposizione prevista dall'art. 21 comma 8 lett. c-quater D.Lgs. 199/20021 precisa che “La previsione di cui alla lett. c-quater non può che ritenersi quale ipotesi ulteriore e complementare rispetto a quelle già individuate dalle lettere precedenti (ivi compresa la c-ter) e non invece alternativa alle medesime, come asserito dalla parte ricorrente, avendo il legislatore deciso di tutelare anche l'interesse paesaggistico e ambientale, senza tuttavia voler superare del tutto il pregresso assetto.”

DATO ATTO che, in attuazione dell'art. 16 *septies* della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 11.12.2018 n. 2018/2001/UE e s.m.i., è stato emanato il D.lgs. 25.11.2024 n. 190 (relativo alla disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili) che:

- all'art. 2 comma 2 dispone che gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto (costruzione e esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti), sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla

valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8, della legge 5 marzo 2001, n. 57, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

- all'art. 3, comma 1 prevede che, in sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1 dello stesso decreto sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell'articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

VISTO il D.M. 21.06.2024, recante la *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*, che all'art. 7 (intitolato *"Principi e criteri per l'individuazione di aree idonee"*), comma 2, dispone che le regioni privilegino l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica;

VISTO l'art 14 comma 1 c) D.Lgs 199/2021 che dispone che: *"in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 "Sviluppo del sistema agrivoltaico, sono definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui al Capo II;"*

VISTO il D.M. 22/12/2023 n. 436 che, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno;

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 del D.M. 22/12/2023 n. 436, che definisce:

- alla lettera b) l'impianto agrivoltaico di natura sperimentale
- alla lettera c) il sistema agrivoltaico (o sistema agrivoltaico avanzato):

VISTA la risposta prot 201434 del 5/11/2024 del Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica, avente ad oggetto: *"Interpello ex art 3-septies del Digs 152/2006 – richiesta di interpretazione autentica della lettera c) quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs.199/2021 in relazione alla lettera c) ter del medesimo comma."*, in cui è affermato, in merito al comma 1bis dello stesso articolo, che *"Al di fuori dei casi contemplati dal comma 1 bis dell'art. 20, laddove un impianto fotovoltaico ricada in zona agricola, dal tenore della norma di cui all'art 20 comma 8 del D.lgs 199/202 si evince che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, possono considerarsi idonee le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), c bis), e c ter) in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano.*

Sono inoltre idonee (fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), tutte le aree indicate nella lettera c) quater del predetto articolo 20 comma 8 del D.lgs 199/2021 che abbiano entrambi i requisiti di non essere ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, e di non ricadere nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo”;

RILEVATO quindi che la normativa di rango nazionale consente, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 20, comma 1 bis del D.Lgs. n.199/2021:

- la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti nei casi in cui l'area rientri in area idonea *ex lege* ai sensi dell'art 20, comma 8, lett. a), c), c-bis) e c-ter) numeri 2 e 3, c-quater) del D. Lgs. n. 199/2021, nelle forme previste del primo periodo dal comma 1bis dello stesso articolo.
- la realizzazione di impianti agrivoltaici in area agricola senza le limitazioni di cui al primo periodo del comma 1bis dell'art 20 D L. 199/2021, in quanto inclusi negli interventi PNRR ai sensi dei sopracitati art 14 comma 1 c) D.Lgs 199/2021 e D.M. 22/12/2023 n. 436 e quindi esclusi dalle limitazioni di cui al primo periodo dell'art 20 comma 8 1bis D Lgs199/2021 ai sensi del secondo periodo dello stesso comma;
- al di fuori dei casi contemplati dal comma 1 bis dell'art. 20 D Lgs 199/2021 e nelle more di individuazione delle aree idonee sulla base dei decreti di cui al comma 1, la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è consentita nelle aree considerate idonee di cui alle lettere a), b), c), c bis), e c ter) dell'art 20 comma 8 D Lgs 199/2021, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D Lgs , n. 42/2004;
- sono inoltre idonee (fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)), tutte le aree indicate nella lettera c-quater) del predetto articolo 20 comma 8 del DLgs 199/2021 che abbiano entrambi i requisiti di non essere ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art. 142, comma 1, lett. h), del medesimo decreto, e di non ricadere nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo.

RILEVATO altresì che l'art. 12 D.Lgs. 387/2003 s.m.i. è stato abrogato dall'art 15 del D.Lgs. 190/2024 e sostituito dall'art 9 e tabelle C D. Lgs 190/2024 smi;

VISTA la giurisprudenza del Consiglio di Stato in merito alle fonti rinnovabili, da cui si evince “*La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è infatti un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici*” (Cons. St., Sez. IV, 2.4.2021 n. 2983; id., Sez. VI, 23.3.2016 n. 1201).

VISTA la recente sentenza TAR CAMPANIA 881 del 15.05.2025 e i seguenti estratti dalla stessa:

“I Comuni (...) non possono precludere l’installazione di impianti fotovoltaici in verde agricolo in ragione della mera destinazione del sito e non possono farlo, comunque, avvalendosi dell’ordinaria potestà regolamentare locale. I Comuni possono adottare regolamenti soltanto nelle materie di propria competenza (v. art. 117 Cost. e art. 7 d.lgs. n. 267 del 2000); il relativo potere è attribuito alle Regioni le quali, in tale ambito, scontano, peraltro, specifici limiti stabiliti dalla Linee guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi oggi, in parte qua, alla luce del d.lgs. n. 199 del 2021” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 2 febbraio 2023, n. 299). Va quindi riaffermato il principio per cui: *“non rientra nelle competenze dell’amministrazione comunale la facoltà di stabilire limiti alla superficie utilizzabile per l’ubicazione degli impianti fotovoltaici, tramite l’indicazione di una misura edificabile massima o sub specie di percentuale sulla superficie del fondo destinato all’insediamento dell’impianto”*

Non può essere dunque l'amministrazione comunale a disciplinare direttamente tali aspetti con proprio regolamento, atteso che la relativa competenza è divisa tra la fonte statale e quella regionale, senza margine per un intervento diretto e sostitutivo dell'ente locale. Del resto, ciò comporterebbe la creazione di una disciplina frammentaria adottata in assenza dei "principi e criteri omogenei" che il legislatore ha ritenuto necessario previamente stabilire con decretazione affidata ai Ministeri, al fine di garantire certezza della disciplina applicabile e adeguato sviluppo della rete di fonti energetiche rinnovabili sull'intero territorio nazionale.

Da ultimo, rileva il Collegio come l'introduzione a livello prettamente locale di un sistema di regole volte a restringere l'ambito delle aree concretamente utilizzabili per l'insediamento di impianti fotovoltaici, senza chiare motivazioni che giustifichino l'introduzione di tali misure in funzione della tutela di interessi concorrenti potenzialmente pregiudicati e parimenti meritevoli di salvaguardia, nonché in violazione del principio di stretta proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela perseguitate, si ponga in contrasto anche con il favor manifestato dalla legislazione eurounitaria, in particolare dal Regolamento (UE) 2022/2577 del 22.12.2022, secondo cui "la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi" (T.A.R. Lombardia, Milano, 4 dicembre 2024, n. 3464).

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 6160 del 14.07.2025 che verteva su:

- la delibera del 31 luglio 2023 n. 58-7356 della Giunta della Regione Piemonte il cui oggetto recita "*Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021*";
- la delibera del 23 ottobre 2023, n. 26-7599 della Giunta della Regione Piemonte il cui oggetto recita "*Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021. Modifica parziale della D.G.R. n 58-7356 del 31 luglio 2023*";

VISTI

- il punto 7.5. di detta sentenza che recita:

"A mente di questi principi vanno pertanto accolte le censure formulate dalla società appellante e dichiarata l'illegittimità delle delibere regionali impugnate, nella parte in cui esse vietano la collocazione di impianti fotovoltaici nelle "aree agricole piemontesi di elevato interesse agronomico", come individuate dalle delibere impugnate, ossia:

"- areali individuati dai disciplinari delle produzioni agricole vegetali a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) e Garantita (D.O.C.G.);

- terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d'uso del suolo costituiti dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010 e reperibili sul Geoportale della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.geoportale.piemonte.it/cms>".

La previsione regionale viola, infatti, l'art. 20, commi 1, 6 e 8 d.lgs. n. 199/2021, nella misura in cui predispone un regime differenziale ed escludente per gli impianti fotovoltaici "a terra", impedendone la collocazione anche nelle aree dichiarate idonee dal legislatore a mente del citato art. 20, comma 8."

"In conformità a quanto affermato dal precedente di Sezione (22 gennaio 2025 n. 466) e dalla Corte Costituzionale, va ribadita la centralità degli obiettivi stabiliti dal "Green Deal" europeo, in attuazione della direttiva 2018/2001/UE, che "mediante la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, persegue, infatti, finalità di tutela dell'ambiente e di lotta al cambiamento climatico" (Corte Cost. n. 28/2025, cit.) e che impone, pertanto, l'interpretazione "della disciplina applicabile [...] in linea con il diritto europeo e con gli

obiettivi vincolanti di de-carbonizzazione fissati dall'UE per i prossimi decenni” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 466/2025, cit.).

Risulta perciò pienamente condiviso dal Collegio e determinante ai fini dell'accoglimento dei motivi di appello in esame, il principio di diritto secondo cui sussiste “l'impossibilità per la Regione, nel caso di specie, di frapporre validamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul suo territorio ostacoli non previsti dal legislatore statale e di intervenire direttamente in materia, anteriormente alla fissazione, con decreto ministeriale, dei “principi e criteri omogenei” per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti stessi, comprese le “modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili” (nuovamente, Cons. Stato, Sez. IV, n. 466/2025).

- il punto 9. che recita:

“In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va accolto e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado nei sensi e nei limiti chiariti in motivazione, disponendosi l'annullamento delle delibere di Giunta regionale impugnate nei limiti dell'interesse della società appellante.”

VISTA la comunicazione pervenuta in data 4/08/2025 prot 28009, con cui la Regione Piemonte, *Direzione Agricoltura e Cibo Direzione Ambiente, Energia e Territorio*, ha comunicato che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6160/2025, *“ha dichiarato l'illegittimità della DGR 58-7356 del 31 Luglio 2023 e del successivo aggiornamento della stessa DGR 26-7599 del 23 Ottobre 2023 “nella parte in cui esse vietano la collocazione di impianti fotovoltaici “nelle aree agricole piemontesi di elevato interesse agronomico”, come individuate dalle delibere impugnate”* (par. 7.5.), disponendone l'annullamento nei limiti dell'interesse della società appellante.

Conseguentemente:

A) *l'installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici in aree agricole è disciplinata dal comma 1-bis dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 introdotto dall'articolo 5, comma 1, del d.l. 63/2024, convertito con modificazioni dalla legge 101/2024.*

B) *la qualificazione degli impianti come Agrivoltaici potrà essere valutata in base alle “Linee guida in materia di impianti Agrivoltaici”, elaborate dal Gruppo di lavoro coordinato dal MITE [ora MASE] a cui hanno partecipato: CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), GSE (Gestore dei servizi energetici S.p.A.) e RSE (Ricerca sul sistema energetico S.p.A.).”;*

VISTO l'art 27 comma 13 L.R. n. 56/1977, che recita: *“Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, ad esclusione degli impianti di produzione, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi.”*

DATO ATTO che nell'installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici si dovrà tenere conto anche di tale norma, richiamata anche nel parere Regione Piemonte prot regionale 97867 del 27/06/2025 inerente l'installazione di fotovoltaici a terra su zona agricola;

VISTO l'art 17 comma 12 lett h) n. 2 della L.R. 56/1977 s.m.i., che dispone che non costituiscono varianti del P.R.G. gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano, necessari per il recepimento di sopravvenute norme ed atti aventi carattere di prevalenza, i cui effetti sulle previsioni urbanistiche siano chiaramente deducibili;

RITENUTO, alla luce della normativa sopravvenuta e soprattutto di procedere, ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett h) n. 2 della L.R. 56/1977 s.m.i., alla modifica:

- dell'art 31 comma 1 f) delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. cancellando la disposizione *“impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER)*

- ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e smi. solo ed esclusivamente nelle aree indicate nella cartografia di PRG con apposita sigla";*
- *dell'art. 34 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., cancellando "11. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI";*
 - *dell'art 39 "sezione A," cancellando "l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) solo ed esclusivamente nelle aree indicate nella cartografia di PRG con apposita sigla.";*
 - *della relativa cartografia conseguente alle sopra citate modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione;*

VISTO il parere favorevole della Giunta Comunale in data 3.09.2025;

DATO ATTO che la pratica è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare in data 13.11.2025

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sugli Uffici e sui Servizi;
- il Regolamento di Contabilità;

VISTO l'allegato parere esplicitato ai sensi dell'art.49 - I comma - del T.U. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal dirigente responsabile del settore Tecnico;

DATO atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non ha rilevanza ai fini contabili;

CONDIVISA la proposta di provvedimento presentata;

per le motivazioni sopra riportate e con votazione espressa nelle forme di legge e resa in forma palese dal seguente risultato:

Presenti	n. 16
Votanti	n. 16
Favorevoli	n. 16

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che, in base alla normativa vigente citata nelle premesse della presente deliberazione:
 - è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti nei casi in cui l'area rientri in area idonea ex lege ai sensi dell'art 20, comma 8, lett. a), c), c-bis e c-ter), numeri 2 e 3, c-quater del D. Lgs. n. 199/2021, nelle forme previste dal primo periodo del comma 1bis dello stesso articolo.
 - è consentita la realizzazione di impianti agrivoltaici in area agricola senza le limitazioni di cui al primo del comma 1bis dell'art 20 D L. 199/2021, in quanto inclusi negli interventi PNRR ai sensi dei sopracitati art 14 comma 1 c) D.Lgs 199/2021 e D.M. 22/12/2023 n. 436 e quindi esclusi dalle limitazioni di cui al primo periodo dell'art 20 comma 8 1bis D Lgs199/2021 ai sensi del secondo periodo dello stesso comma;

- al di fuori dei casi contemplati dal comma 1 bis dell'art. 20 D Lgs 199/2021 e nelle more di individuazione delle aree idonee sulla base dei decreti di cui al comma 1, la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra è consentita nelle aree considerate idonee di cui alle lettere a), b), c), c bis), e c ter) dell'art 20 comma 8 D Lgs 199/2021, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D Lgs , n.42/2004;
 - sono inoltre idonee (fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)), tutte le aree indicate nella lettera c-quater) del predetto articolo 20 comma 8 del DLgs 199/2021 che abbiano entrambi i requisiti di non essere ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art. 142, comma 1, lett. h), del medesimo decreto, e di non ricadere nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo.
3. Di approvare, per i motivi di cui nelle premesse della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 comma 12 lett h) numero 2) L.R. 56/77 smi, le seguenti modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG:
- art 31 comma 1 f) cancellando la disposizione *"impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e smi. solo ed esclusivamente nelle aree indicate nella cartografia di PRG con apposita sigla"*;
 - art. 34 cancellando *"11. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI"*;
 - art 39 *"sezione A – INDIRIZZI"*, cancellando *"l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) solo ed esclusivamente nelle aree indicate nella cartografia di PRG con apposita sigla."*
4. Di dare atto che, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, le modifiche saranno riportate nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 13 della L.R. 56/77 e s.m.i. la presente deliberazione verrà trasmessa alla Regione e alla Provincia unitamente all'aggiornamento della cartografia e delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.
6. Di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio" del sito internet del Comune di Novi Ligure ai sensi dell'art 39 D. Lgs n. 33/2013 smi.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio on – line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 124, comma1, del T.U.E.L. e dell'articolo 32 della Legge n 69/2009 e che sarà, altresì, pubblicata, in modo permanente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Provvedimenti" – "Provvedimenti degli organi di indirizzo politico" in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 23 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Quindi, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, alla luce dell'estrema urgenza di dare esecuzione alle determinazioni adottate, con identica votazione espressa nelle forme di legge e resa in forma palese

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma del D.Lgs. n. 267/2000.



Pareri

COMUNE DI NOVI LIGURE

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 88**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria Amministrativa Urbanistica**

Oggetto: **MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E ALLA CARTOGRAFIA DEL P.R.G. COMUNALE AI SENSI DELL' ART.17 C.12 LETT. H) N.2) DELLA L.R. 56/77 S.M.I.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria Amministrativa Urbanistica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/11/2025

Il Responsabile di Settore

Dario Grassi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario, la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente

Data 21/11/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Roberto Moro

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da:

Il Presidente del Consiglio
MANTERO Teresa

Il Segretario Generale
CABELLA Pier Giorgio

Il presente documento è stato firmato digitalmente da: artt. 20, 21 D.lgs 82/2005
dai Funzionari con rispettivi certificati digitali:

Teresa Mantero in data 03/12/2025
Pier Giorgio Cabella in data 28/11/2025